

COMUNE DI VAIANO CREMASCO
(Cremona)

REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO
DI AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

Approvato con Delibera di C.C. n. del

TITOLO I NORME GENERALI
--

Art.1
Disciplina del servizio.

1. Il presente Regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed, in particolare: il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarozzetta e veicoli a trazione animale, di cui alla Legge 15 Gennaio 1992, n.21, in seguito denominato servizio N.C.C.
2. Detto servizio è altresì disciplinato dalle norme di seguito elencate:
 - a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art.4 della Legge 15 Gennaio 1992, n.21;
 - b) del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
 - c) del DPR 25 luglio 1977, n.616;
 - d) dalla L.R. 15 Aprile 1995, n.20;
 - e) dal D. Lgs. 30 Aprile 1992, n.285 e successive modificazioni e integrazioni (Nuovo Codice della Strada);
 - f) dal DPR 16 Dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
 - g) dal D.M. 15 Dicembre 1992, n.572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggi con conducente;
 - h) dall'art.8 della Legge 5 Febbraio 1992, n.104;
 - i) dal D.M. 20 Aprile 1993, contenente la disciplina per la determinazione della tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;
 - j) dal D. Lgs. n.267/2000.

Art.2
Definizione del servizio.

1. Il servizio di N.C.C. e autovettura è rivolto all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Il servizio deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:
 - obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale;
 - divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico;
 - divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa o al di fuori della sede del vettore.

Art.3
Competenza e vigilanza.

1. La competenza e la vigilanza relativa al servizio di cui al precedente art.1 sono del Servizio Commercio e del Servizio di Polizia Municipale.
2. Tutte le competenze che nel presente regolamento sono riferite al Responsabile del Servizio Commercio in seguito denominato Responsabile del Servizio, possono essere dallo stesso delegate ad altro dipendente dello stesso settore.
3. Restano in ogni caso salve le competenze regionali e statali in materia.

Art.4
Commissione consultiva.

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio ed all'applicazione del Regolamento, la Giunta Comunale prevede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a) dal Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
 - b) dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) da n.1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
 - d) da n.1 rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei lavoratori del noleggio maggiormente rappresentative a livello locale;
 - e) da n.1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è, altresì, tenuto a riunire la Commissione entro 30 giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno 3 dei suoi componenti.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.
5. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, la Giunta Comunale delibera sulle pratiche elencate negli ordini del giorno rimasti inevasi.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono espletate da un impiegato del Servizio Commercio, designato dal Responsabile del Servizio stesso.

Art.5

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio.

1. Il numero dei veicoli destinati al servizio di noleggio con conducente mediante autovettura è fissato dalla A.C., sentita la Commissione Comunale di cui all'art.4, entro il limite massimo assentito dalla Provincia di Cremona ex art.7 L. R. 20/95; ex art.7 L. R. 20/95.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Ufficio competente comunicherà alla Provincia le autorizzazioni rilasciate nel rispetto al numero dei veicoli di cui al comma 1.
3. Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero dei veicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il Consiglio Comunale può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni e in via eccezionale il ritiro delle stesse, sentito il parere della Commissione di cui all'art.4.
4. Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento. La sospensione o il ritiro dell'autorizzazione, nei casi di cui sopra, non comporta alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.6

Tipo e caratteristiche dei veicoli.

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono:
 - essere di cilindrata superiore a 1000 c.c. alimentate a benzina o gasolio; se alimentate a GPL o metano, le autovetture dovranno essere a tre volumi ed il serbatoio del combustibile dovrà essere sistemato nel bagagliaio;
 - disporre di quattro portiere e di un vano portabagagli idoneo a contenere una sedia a rotelle ripiegata, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo;
 - essere fino ad un numero massimo di nove passeggeri compreso il conducente.
 - avere il soffitto dell'abitacolo, i rivestimenti laterali, i sedili, gli schienali e il pavimento in materiale lavabili.
2. Il predetto veicolo dovrà disporre il dispositivo silenziatore di tipo catalitico o altri dispositivi atti a ridurre i carichi di rumorosità ed immissioni inquinanti. E' fatto obbligo di sottoporli ogni 6 mesi al controllo dei gas di scarico con le modalità prescritte dalla legge regionale n.36/1991.
3. Questi veicoli prima di essere immessi in servizio dovranno essere sottoposti a visita di collaudo da parte dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 75 del D. Lgs. 285/92.
4. Ogni modifica al tipo di veicolo da immettere in servizio, sarà oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta della Commissione Comunale di cui all'art.4 e l'atto deliberativo è sottoposto all'approvazione della Giunta Regionale.

Art.7
Riconoscibilità delle vetture.

1. Le autovetture in servizio devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" ed essere dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune e di un numero progressivo.

Art.8
Tariffe.

1. Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utenza e il vettore, nei limiti delle tariffe chilometriche minime e massime stabilite con provvedimento del Ministero dei trasporti.
2. Il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali.
3. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Art.9
Espletamento di servizi di carattere sussidiari dei servizi di linea.

1. Nei casi di necessità accertati dal Responsabile del Servizio, i veicoli immatricolati per il servizio N.C.C. possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata dal Responsabile del Servizio medesimo.
2. L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare dell'autorizzazione N.C.C.
3. Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

Art.10
Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio.

1. I titolari dell'autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentono.

2. Il prelevamento dell'utente ovvero dall'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

<p style="text-align:center">TITOLO II NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA.</p>
--

Art.11
Autorizzazione di esercizio.

1. Il servizio di cui al precedente art.1 è esercitato previo rilascio da parte del Responsabile del Servizio di apposita autorizzazione per ogni veicolo destinato al servizio stesso.
2. L'autorizzazione è riferita ad un singolo veicolo. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di taxi e dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura.
3. E' invece ammesso il cumulo, in capo al medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e autovettura.
4. Il titolare ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività compresa l'autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.

Art.12
Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 può essere rilasciata unicamente a soggetti in possesso dei requisiti di seguito indicati:
 - a) cittadinanza italiana o equiparata; in mancanza, situazione giuridica che consenta di svolgere il servizio con le modalità di cui al successivo art.20;
 - b) età non inferiore ad anni diciotto. Per la partecipazione al concorso di cui al successivo art.14 i richiedenti non devono aver superato l'età di anni cinquantacinque;
 - c) iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti a servizi pubblici non di linea, come previsto dall'art. 6 della Legge 15.01.1992 n. 21, tenuto dalla CCIAA di Cremona;
 - d) certificato di abilitazione professionale (B CAP);

- e) proprietà o disponibilità di una rimessa presso la quale il veicolo stazioni a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale per le autovetture;
- f) proprietà o disponibilità in leasing di veicolo con le caratteristiche di cui al precedente art.6;
- g) non essere interdetto dall'assunzione dei pubblici uffici;
- h) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possono influire sul rendimento in servizio.
Il Responsabile del Servizio ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, tramite la struttura sanitaria pubblica, il vincitore o i vincitori del concorso di cui al successivo art.14, e la persona cui è trasferita l'autorizzazione per effetto di una delle fattispecie previste dal successivo art.22;
- l) piena capacità di agire.

Art.13

Impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione per il servizio di cui al precedente art. 1 non può essere rilasciata a chi:
 - a) è incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n.1423; 31 maggio 1965, n.575; 13 settembre 1982, n. 616; 12 ottobre 1982, n.726; 19 marzo 1990 n.55;
 - b) ha riportato condanna, anche non definitiva, per il delitto previsto dall'art.416 – bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art.74 del testo unico approvato con decreto del presidente della repubblica 9 ottobre 1990, n.309, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, l'uso o il trasporto di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - c) ha riportato condanna, anche non definitiva, per i delitti previsti dagli artt.314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316 – bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319 –ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;
 - d) ha riportato condanna con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello per un delitto commesso con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diverso da quelli indicati al comma precedente;
 - e) è stato condannato, per lo stesso fatto, con sentenza definitiva o con sentenza di primo grado, confermata in appello, ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - f) è sottoposto a procedimento penale per i delitti indicati nella lettera b) se per essi è già stato disposto giudizio, se è stato presentato ovvero citati a comparire in udienza per il giudizio;
 - g) è incorso in condanne a pene che comportano l'interdizione da una professione o un'arte;
 - h) è stato dichiarato fallito;
 - i) è incorso in condanne passate in giudicato per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro, le leggi previdenziali e fiscali;
 - l) è incorso in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente ed autovettura, sia da parte del Comune di Vaiano Cremasco, sia da parte di altri Comuni;
 - m) è incorso, in tre o più casi, in sanzioni amministrative definitive, con riferimento all'effettuazione di servizi di trasporto.
2. Gli impedimenti di cui al primo comma per la parte relativa alle lettere da "a" ad "f" non sussistono nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se non

definitiva, di non luogo a procedere odì proscioglimento o sentenza di annullamento, che se con rinvio, ovvero provvedimento di revoca nella misura di prevenzione, anche se non definitivo.

3. Gli impedimenti di cui al primo comma, fatta eccezione per quanto previsto al secondo comma, per la parte relativa alle lettere da “a” ad “i” continuano a produrre effetto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione.
4. Il titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente ed autovettura non può, oltre al servizio in questione, esercitare altra attività come lavoratore dipendente, lavoratore autonomo o imprenditore.

Art.14

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani cittadini.
3. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d) criteri di preferenza;
 - e) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - f) indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'A.C;
 - g) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di proprietà o di disponibilità in leasing del veicolo.
4. La domanda per l'assegnazione dell'autorizzazione per N.C.C. dovrà essere presentata all'Ufficio protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco.
5. La domanda dovrà contenere l'indicazione delle generalità, del luogo e data di nascita, della cittadinanza, del titolo di studio e residenza del richiedente.
6. Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per la assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art.15

Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura.

1. Se il numero delle domande è superiore a quello delle autorizzazioni disponibili in base al bando di concorso, è titolo preferenziale l'aver prestato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo.
2. I titoli di cui sopra devono essere documentati con i contratti previsti dall'art.10 legge 15.01.92 n.21, e successive modifiche ed integrazioni.

Art.16

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria.

1. La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di N.C.C.
2. La commissione di concorso è composta da:
 - a) Segretario Comunale o suo delegato, che la presiede;
 - b) dal Responsabile del Servizio Commercio o suo delegato;
 - c) dall'Agente del Corpo di Polizia Municipale;
 - d) da un membro esperto del settore.
3. La commissione, una volta scaduto il termine previsto dal precedente art.14, provvede all'esame delle domande ed alla valutazione dei titoli preferenziali. Indi, conformemente al disposto del precedente art.15, forma la graduatoria in base alla quale propone il rilascio delle licenze poste a concorso.
4. L'assegnazione delle autorizzazioni per il servizio di cui al precedente art.1 è condizionata alla presentazione della documentazione di cui al successivo art.17 entro il termine ivi indicato ed alla verifica d'ufficio da parte del Responsabile del Servizio del possesso degli altri requisiti per l'ammissione al concorso e dei titoli preferenziali.

Art.17

Rilascio della autorizzazione.

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, del possesso dei requisiti previsti dalla legge o dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore di autovettura con conducente.

2. La non assegnazione della autorizzazione per mancata produzione entro il termine previsto dei documenti di cui al presente articolo o per mancanza dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.12 o per sussistenza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art.13 è pronunciata, trascorso il termine di cui al precedente art.16, dal Responsabile del Servizio Commercio che provvede all'ulteriore assegnazione, sempre in base alla graduatoria di cui al precedente art.16.

Art.18
Verifica del veicolo.

1. Prima del rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art.11 il veicolo è sottoposto a verifica da parte del Responsabile del Servizio e dall'Agente del Corpo di Polizia Municipale: tale verifica riguarda l'aspetto funzionale ed estetico del veicolo che deve essere in buono stato di conservazione, di funzionamento e di decoro e deve possedere i requisiti di cui al precedente art.6.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'esito favorevole della verifica.
3. L'esito della verifica deve essere annotato su apposito registro tenuto presso il settore di Polizia Municipale.

Art.19
Inizio del servizio.

1. 1.Ottenuto il rilascio dell'autorizzazione il soggetto titolare è obbligato ad iniziare il servizio entro trenta giorni a pena di decadenza.
2. 2.Il Responsabile del Servizio ha facoltà di concedere una breve proroga solo per gravi e giustificati motivi.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di giorni tre, al competente Ufficio Comunale.

Art.20
Figure giuridiche.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art.1 al fine del libero esercizio della propria attività possono:
 - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.5 della legge 8.8.85 n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;

- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente le attività di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 1 della legge 15.1.1992 n. 21.
2. Nei casi in cui al primo comma è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi ivi previsti e rientrare in possesso dell'autorizzazione precedentemente conferita in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi.
 3. In caso di recesso dagli organismi di cui al primo comma, l'autorizzazione non può essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

Art.21

Dati riportati sull'autorizzazione.

1. Sull'autorizzazione sono riportati, oltre ai dati relativi al tipo di veicolo, al numero di telaio e al numero di targa di riconoscimento.
2. Quando si verificano le fattispecie di cui al primo comma, lettera a, c, d del precedente art.20: il cognome e nome del titolare, luogo e data di nascita, residenza, numero di codice fiscale dello stesso e numero dell'autorizzazione.
3. Quando si verifica la fattispecie di cui al primo comma, lett. b) del precedente art.20, la natura giuridica del soggetto, denominazione, sede legale, numero di codice fiscale ed, altresì, cognome e nome, data, luogo di nascita e residenza del legale o legali rappresentanti.
4. Devono essere anche indicati cognome e nome, luogo e data di nascita del soggetto conferente e numero dell'autorizzazione.
5. Ogni variazione dei dati di cui sopra deve essere annotata immediatamente sull'autorizzazione stessa, su richiesta al Responsabile del Servizio da parte del titolare.

Art.22

Trasferibilità dell'autorizzazione di noleggio mediante autovettura.

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) aver compiuto sessant'anni;
 - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
1. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui

all'articolo 12. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede, da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente.

2. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Responsabile del Servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
 - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede a cui volturare l'autorizzazione;
 - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 12;
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione.

Art.23

Guida e sostituzione alla guida.

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di cui al precedente art.1 possono avvalersi nello svolgimento del servizio:
 - a) di persone con cui è stato stipulato contratto di lavoro sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o in mancanza sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili o contratto di gestione per un termine, in quest'ultimo caso, non superiore a sei mesi;
 - b) della collaborazione di familiari conformemente a quanto previsto dall'art.230/bis del codice civile, ove si verificano le fattispecie ivi previste;
2. I sopra menzionati devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente art.12 salvo per quanto attiene ai punti a), f),g),h) , ed al limite massimo di età che non può superare quello di cui all'art.44 e non trovarsi nelle condizioni di impedimento di cui al precedente art.13;
3. Quanto sopra deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui al precedente art. 4.
4. Anche ai soggetti di cui al precedente primo comma si applicano tutte le disposizioni del presente regolamento.

Art.24
Dichiarazione di prosecuzione dell'attività.

1. Il titolare dell'autorizzazione comunale di esercizio del servizio di cui al precedente art.1 deve entro il 31 dicembre di ogni anno produrre una dichiarazione di volontà espressa dalla quale risulti l'intendimento di voler proseguire nello svolgimento della relativa attività anche per l'anno successivo.
2. Il Responsabile del Servizio ricevuta la dichiarazione di cui al comma precedente, corredata dalla documentazione sopra indicata, effettua gli accertamenti d'ufficio di cui all'art.12.
3. Se lo ritiene necessario, o se lo richiede la Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento, il Responsabile del Servizio, provvede a far effettuare la verifica di cui al precedente art.18 ed eventualmente la disinfezione di cui al successivo art.27.
4. Ad esito positivo delle verifiche, il Responsabile del Servizio provvede a validare l'autorizzazione.
5. Ove la situazione di cui sopra dia luogo ad accertamenti negativi, adotta i conseguenti provvedimenti di cui al titolo IV.

Art.25
Veicoli in circolazione.

1. Ogni veicolo destinato al servizio di cui al precedente art.1 deve essere sempre provvisto a bordo, oltre che dei documenti di circolazione richiesti dalla legge, di:
 - a) originale aggiornato dell'autorizzazione di cui al precedente art.11, con copia della documentazione di cui al precedente art. 24;
 - b) copia del presente regolamento.

Art.26
Sostituzione del veicolo.

1. L'eventuale sostituzione del veicolo indicato nell'autorizzazione di cui al precedente art.11 è subordinata alla preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio che viene rilasciata dopo l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dal precedente art.6, su istanza del titolare dell'autorizzazione, ed a seguito della verifica prevista dal precedente art.18 e della disinfezione di cui al successivo art.27.

Art.27

Disinfezione periodica del veicolo.

1. I veicoli debbono essere sottoposti a disinfezione presso il competente ufficio dell' ASL locale con periodicità almeno annuale ed in ogni caso quando si abbia avuto notizia di aver trasportato persone affette da malattie infettive.

Art.28

Visite di controllo dei veicoli.

1. La verifica di cui al precedente art.18 può essere disposta dal Responsabile del Servizio o dalla Commissione di cui all'art.4 del presente Regolamento in qualsiasi momento.
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il Responsabile del Servizio, notifica i rilievi al titolare dell'autorizzazione e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione dell'autorizzazione mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non ha provveduto alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
3. Se invece esiste fondato motivo di ritenere, su relazione degli agenti di Polizia Municipale, che l'autovettura non risponde più ai requisiti tecnici per il quali ha ottenuto la carta di circolazione, il Responsabile del Servizio provvede a darne notizia alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.

Art.29

Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida.

1. Quando su indicazione degli addetti ai servizi di Polizia Stradale sorgono dubbi che il conducente di un'autovettura adibita al servizio di noleggio con conducente non si trova più nelle condizioni di idoneità psicofisica previste dalla legge per condurre veicoli, il Responsabile del Servizio provvede a darne comunicazione alla prefettura ed alla direzione compartimentale della motorizzazione civile.
2. Ove si tratti invece di infermità che per loro natura o durata potrebbero comunque pregiudicare il regolare andamento del servizio a giudizio dell'ASL locale, il Responsabile del Servizio.

Art.30

Stazionamento dei veicoli.

1. Lo stazionamento dei veicoli adibiti al servizio di cui al precedente art.1 avviene all'interno delle rispettive rimesse, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza.

Art.31

Responsabilità relative al servizio di noleggio veicoli con conducente.

1. Ogni responsabilità per danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza o connessione con l'esercizio del servizio di cui al precedente art.1 fa carico esclusivamente al titolare dell'autorizzazione, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del Comune.

<p>TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO</p>
--

Art.32

Diritto al servizio.

1. Il servizio di N.C.C. di cui al precedente art.1 è accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap, purché non presentino un deficit motorio tale da rendere necessario l'utilizzo di un veicolo appositamente attrezzato.
2. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap devono essere, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art.2 del DPR 27.04.78 n.384.

Art.33

Servizi vietati.

1. E' vietato esercitare, con veicoli adibiti a servizio noleggio con conducente, servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

Art.34

Comportamento del noleggiatore durante il servizio.

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
 - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;

- d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
 - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del trasporto;
 - i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento nonché tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio compresa l'autorizzazione comunale ed esibirli a chi ne abbia interesse;
 - j) segnalare tempestivamente al competente Ufficio comunale il cambiamento di domicilio, di rimessa o di agenzia di recapito;
 - k) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui ai precedenti artt.28 e 29 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
 - l) curare che il contachilometri funzioni regolarmente;
 - m) compiere servizi che siano richiesti dagli Agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.
2. I conducenti hanno facoltà di ricusare il trasporto di persone alterate dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti, o con animali che possano costituire motivo di molestia per il guidatore durante la marcia o che anche soltanto pregiudichino il decoro e la pulizia del mezzo, con eccezione dei cani-guida dei non vedenti.
3. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:
- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
 - b) portare animali propri in vettura;
 - c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
 - e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
 - f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap;
 - g) consentire la guida del veicolo a persona non autorizzata ai sensi del precedente art.23.

Art.35 **Comportamento degli utenti.**

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:
- a) fumare in vettura;
 - b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.
 - e) insudiciare o guastare il veicolo o le sue apparecchiature;
 - f) compiere atti contrari alla decenza;

- g) fare schiamazzi o rumori molesti;
- h) molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida del veicolo.

Art.36
Sospensione del servizio.

1. Qualora per avaria del veicolo o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa senza possibilità di tempestiva sostituzione del veicolo, gli utenti hanno diritto di rinunciare alla corsa, pagando solo l'importo corrispondente al percorso effettuato.
2. D'altra parte il conducente può esigere l'importo corrispondente al percorso effettuato quando gli utenti smontino dall'entrata di fabbricati che abbiano notoriamente parecchie uscite, di teatri o altri locali di pubbliche riunioni, di giardini pubblici, salvo che gli utenti non depositino una somma da definirsi per trattenere a disposizione il veicolo. La somma depositata verrà restituita agli utenti alla ripresa del servizio. Scaduto il termine convenuto, il conducente non è tenuto ad attendere ulteriormente gli utenti.

Art.37
Trasporto bagagli e animali.

1. E' fatto obbligo il trasporto dei bagagli al seguito del passeggero.
2. E' obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

Art.38
Trasporto handicappati.

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art.39
Contachilometri.

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale o parziale.

2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art.40

Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente.

1. La Giunta comunale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
 - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
 - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'art. 5;
 - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i 30 giorni nell'arco dell'anno;
 - d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

Art.41

Reclami.

1. Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Servizio del Commercio o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la G.C. sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni vettura è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono dell'Ufficio comunale a cui indirizzare i reclami.

TITOLO IV
DIFFIDA-SOSPENSIONE-REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.42
Diffida.

1. Il Responsabile del servizio diffida il titolare dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale;
 - d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede senza dare la prescritta comunicazione al competente Ufficio comunale;
 - e) compia irregolarità che possano turbare lo svolgimento del servizio di N.C.C.

2. Al titolare che sia stato già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

Art.43
Sospensione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.11 deve essere sospesa in caso di:
 - a) mancata presentazione del veicolo alla verifica di cui al precedente art.18;
 - b) mancato compimento delle operazioni di cui al precedente art.24;
 - c) mancata disinfezione periodica di cui al precedente art.27;
 - d) sottoposizione del titolare a misure di sicurezza nelle fattispecie previste dal c.p.;
 - e) investimento o incidente, durante lo svolgimento del servizio, avvenuto per colpa accertata del conducente a seguito di sentenza definitiva;
 - f) guida del veicolo in stato di ubriachezza accertata;
 - g) mancata pronta consegna all'ufficio competente degli oggetti ritrovati nel veicolo;
 - h) mancato rispetto delle tariffe;
 - i) pretesa di compensi eccedenti il prezzo convenuto;
 - j) abituale cattivo stato di manutenzione del veicolo posto in servizio;
 - k) destinazione del veicolo ad uso diverso da quello prescritto;
 - l) mantenimento del veicolo in condizioni non rispondenti agli obblighi previsti per la sua circolazione ai sensi del precedente art.6;
 - m) morosità nel pagamento di tasse o diritti inerenti all'autorizzazione;
 - n) sostituzione del veicolo non circolante con altro senza preventiva autorizzazione del Responsabile del servizio ai sensi del precedente art.26;

- o) interruzione del servizio senza giustificato motivo.
2. L'autorizzazione può essere sospesa anche per altre infrazioni non lievi o reiterate del presente regolamento.
3. La sospensione può durare fino a trenta giorni, salvo che per le fattispecie di cui alle lettere a), c), h), i) del precedente primo comma per cui può durare fino a novanta giorni, ed è inflitta dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.4.
4. Il procedimento per addivenire alla sospensione dell'autorizzazione, eccezione fatta per la fattispecie di cui alla lettera d) del primo comma che opera immediatamente e per l'intero periodo di applicazione della misura di sicurezza personale e di privazione della libertà personale, prevede la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
5. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio del servizio di noleggio con conducente viene ritirata ed è restituita al termine della stessa.

Art.44
Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.11 è revocata:
 - a) al compimento del settantesimo anno di età;
 - b) per perdita dei requisiti soggettivi di cui al precedente art.12;
 - c) per sopravvenienza degli impedimenti soggettivi di cui al precedente art.13;
 - d) qualora il titolare non provveda alla messa in efficienza o alla sostituzione del veicolo nei termini di cui al precedente art.28;
 - e) in caso di trasferimento dell'autorizzazione senza l'osservanza della procedura prevista dal precedente art.22;
 - f) in caso di recidiva per mancato rispetto delle disposizioni relative alle tariffe;
 - g) qualora l'attività sia esercitata da soggetto non avente titolo;
 - h) in caso di sospensione dell'autorizzazione per tre volte nell'arco di un anno solare;
 - i) per mancato compimento delle operazioni previste dal precedente art.24 oltre al termine di cui al precedente art.43;
 - j) per morte del titolare, salvo quanto previsto dai precedenti artt.22 e 23.
2. Il procedimento per addivenire alla revoca dell'autorizzazione prevede, ove possibile, la contestazione entro trenta giorni dalla data di conoscenza del fatto addebitato con lettera notificata all'interessato con invito a presentare eventuali giustificazioni nel termine massimo di dieci giorni.
3. La revoca è disposta dal Responsabile del Servizio, sentita la Commissione di cui al precedente art.4 e l'interessato, ove possibile.
4. La revoca comporta il ritiro dell'autorizzazione e del contrassegno.

Art.45
Decadenza dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui al precedente art.11 è soggetta a decadenza:
 - a) per mancato inizio del servizio entro i termini ed alle condizioni di cui al precedente art.19;
 - b) per rinuncia esplicita del titolare dell'autorizzazione;
 - c) per fallimento del titolare dell'autorizzazione;
 - d) per il verificarsi della fattispecie di cui al secondo comma dell'art.5 della L.R. 15.04.95 n.20.
2. La decadenza è dichiarata dal Responsabile del Servizio.

Art.46
Procedimento sanzionatorio.

1. I procedimenti di decadenza, diffida, sospensione e revoca vengono assunti sulla base dei rapporti redatti dagli organi ai quali sono demandati i servizi di Polizia Stradale così come individuati dall'art.12 del Codice della Strada.
2. Le violazioni per le quali è prevista la sospensione o la revoca debbono essere contestate tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi 30 giorni, far pervenire all'A.C. memorie e scritti difensivi.
3. Il Responsabile del Servizio, dopo aver sentito la Commissione consultiva, se ritiene fondato l'accertamento dispone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori. In caso contrario decide per l'archiviazione degli atti.
4. L'esito del provvedimento viene tempestivamente comunicato all'interessato e, qualora esso abbia per contenuto l'irrogazione della sanzione della sospensione o della revoca, il medesimo viene partecipato al competente ufficio della M.C.T.C.

Art.47
Irrogazione delle sanzioni.

1. Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate secondo la procedura dettata dalla vigente normativa ed in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, si applicherà quanto previsto dalle Sezioni I e II del Capo I della L. 24.11.81, n.698 e successive modificazioni.
2. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia all'autorizzazione, attivati nei termini e modi di legge.

Art.48
Sanzioni.

1. Tutte le infrazioni al presente Regolamento che non trovino la loro sanzione del Codice della Strada o in specifica sanzione, sempre che il fatto non costituisca reato, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria fatta salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie quali la sospensione e la revoca dell'autorizzazione previste dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
2. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Responsabile del Servizio anche nel caso in cui la sanzione pecuniaria si sia estinta per intervenuto pagamento in misura ridotta.

Art.49
Norme transitorie.

1. Poiché nel Comune non è esercitato il servizio taxi, ai sensi del 5 comma dell'art.11 della Legge 21/92, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente possono essere autorizzate a stazionare sulle apposite aree pubbliche allo scopo di effettuare anche il servizio da piazza.
2. Lo stazionamento verrà autorizzato negli appositi spazi delimitati, sentita la Commissione comunale prevista dall'art. 4 del presente Regolamento.

Art.50
Norme finali.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale ha precedente emanato in materia.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e termini di legge.

INDICE

TITOLO I NORME GENERALI

- Art.1 Disciplina del servizio
- Art.2 Definizione del servizio
- Art.3 Competenza e vigilanza
- Art.4 Commissione consultiva
- Art.5 Determinazione del numero e del tipo dei veicoli da destinare al servizio
- Art.6 Tipo e caratteristiche dei veicoli
- Art.7 Riconoscibilità delle vetture
- Art.8 Tariffe
- Art.9 Espletamento di servizi di carattere sussidiari dei servizi di linea
- Art.10 Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

TITOLO II NORME PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE E AUTOVETTURA

- Art.11 Autorizzazione di esercizio
- Art.12 Requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione
- Art.13 Impedimenti soggetti per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.14 Domanda per il rilascio dell'autorizzazione
- Art.15 Titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autovettura
- Art.16 Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria
- Art.17 Rilascio della autorizzazione
- Art.18 Verifica del veicolo
- Art.19 Inizio del servizio
- Art.20 Figure giuridiche
- Art.21 Dati riportati sull'autorizzazione
- Art.22 Trasferibilità dell'autorizzazione di noleggio mediante autovettura.
- Art.23 Guida e sostituzione alla guida
- Art.24 Dichiarazione di prosecuzione dell'attività
- Art.25 Veicoli in circolazione
- Art.26 Sostituzione del veicolo
- Art.27 Disinfezione periodica del veicolo
- Art.28 Visite di controllo dei veicoli
- Art.29 Visite di controllo per accertata o presunta inidoneità alla guida
- Art.30 Stazionamento dei veicoli
- Art.31 Responsabilità relative al servizio di noleggio veicoli con conducente

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO
--

- Art.32 Diritto al servizio
- Art.33 Servizi vietati
- Art.34 Comportamento del noleggiatore durante il servizio
- Art.35 Comportamento degli utenti
- Art.36 Sospensione del servizio
- Art.37 Trasporto bagagli e animali
- Art.38 Trasporto handicappati
- Art.39 Contachilometri
- Art.40 Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente
- Art.41 Reclami

TITOLO IV DIFFIDA-SOSPENSIONE-REVOCA E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

- Art.42 Diffida
- Art.43 Sospensione dell'autorizzazione
- Art.44 Revoca dell'autorizzazione
- Art.45 Decadenza dell'autorizzazione
- Art.46 Procedimento sanzionatorio
- Art.47 Irrogazione delle sanzioni
- Art.48 Sanzioni
- Art.49 Norme transitorie
- Art.50 Norme finali